

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI RECLAMI**

**IN OTTEMPERANZA AL DECRETO N. 7811/2023, PUBBLICATO IN DATA 29.11.2023, RESO  
DAL PRESIDENTE DELLA SEZ. III DEL TAR LAZIO – ROMA NEL GIUDIZIO R.G.  
15896/2023.**

1. *Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso.*

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – III sezione RGN 15896/2023

2. **Nome del ricorrente:** **Filomena Sorice**, nata a San Gennaro Vesuviano (NA), il 31.10.2004, C.F.: SRCMN04R71H860T, e residente in Sperone (AV), via Subaiano, n. 5, rappresentata e difesa dagli **Avv.ti Filomena Alaia** (C.F.: LAAFMN70C58I893A), pec: [f.alaia@pec.studioalaia.it](mailto:f.alaia@pec.studioalaia.it) e **Pietro Musto** (C.F.: MSTPTR73B08F839B), pec: [pietro.musto@pec.studiolegalemusto.it](mailto:pietro.musto@pec.studiolegalemusto.it)

Il ricorso è stato presentato contro:

**Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586) in persona del Ministro in carica;  
**Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” – Medicina Napoli**, in persona del rettore p.t.;

**Università degli Studi di Salerno**, in persona del rettore p.t. – **Università di Roma “La Sapienza”**, in persona del Rettore p.t.;

**Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”**, in persona del rettore p.t.;

**Commissione Esaminatrice**, in persona del Presedente p.t. nonché le **Sub-Commissioni** in persona dei legali rappresentanti p.t.;

**CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso**, in persona del legale rapp.te p.t. (CF 01951400504);

**Consorzio Universitario Cineca**, in persona del legale rapp.te p.t.;

**Maria Vittoria Mancini**;

**Elisa De Vito**;

**Nappi Giovanni Paolo**

3. Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti; **1.-** La graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024 pubblicata nell'area riservata del portale CINECA in data 5 settembre 202, nella quale la ricorrente non risulta ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. **2.-** L'esito delle prove TOLC-MED resi noti il 28.07.2023 utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l'ammissione ai CdL in medicina, Chirurgia e protesi dentaria anno accademico 2023/2024; **3.-** Gli attestati dei risultati TOLC-MED 2023-2024- **4.-** I riepiloghi analitici di punteggio disponibili sull'area personale CISIA di parte ricorrente; **5.-** Ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e

conseguenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi della ricorrente e tra questi: a) il DM n. 1107 del 24.09.2022 unitamente ai relativi allegati, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi della ricorrente; **6.-** Ogni altro atto richiamato nel DM n. 1107 del 2022 sebbene non conosciuto; **7.-** I verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula in cui si sono svolte le prove; ove esistenti, i verbali di correzione delle prove svolte dalla ricorrente, non pubblicate sul sito [www.cisiaonline.it](http://www.cisiaonline.it) attraverso il portale CISIA online; **8.-** i verbali/atti riguardanti la sottoposizione a parte ricorrente dei quesiti dei TOLC MED 2023; **9.-** i verbali/atti, qualora esistenti, nelle diverse aule riguardanti le modalità di svolgimento del TOLC; **10.-** il bando dell'Università di Napoli (sede di svolgimento TOLC); e del relativo decreto di approvazione ove considerato lesivo e nelle parti di interesse;

**4. I Motivi su cui si fonda il ricorso qui di seguito sintetizzati:**

**Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrativa - Violazione e/o falsa applicazione del principio della par condicio tra i candidati - Sviamento di potere - Carenza di motivazione - Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Istruzione errata - Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 - Difetto assoluto di motivazione - Violazione e/o falsa applicazione del DM 1107 del 2022, degli allegati e dei consequenziali bandi universitari - Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Direttoriale 1295 del 2022 - Violazione dell'art. 1 della legge 241/90 - Violazione del principio di proporzionalità.**

Dunque, come esposto in punto di fatto, ai sensi dell'art. 1 del DM 1107/2022: “ Per l'a.a. 2023/2024 e seguenti l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita prova d'esame c.d. “TOLC” (Test OnLine CISIA) disciplinata dal presente decreto e la partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale, di cui al presente decreto, tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC”.

L'art. 6, comma 4, del D.M. n. 1107 prevede che “Al candidato che ha sostenuto il test TOLC è assegnato un punteggio c.d. “equalizzato” che è ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio c.d. “non equalizzato”) e un numero che misura la difficoltà della prova denominato “coefficiente di equalizzazione della prova”.

L'attribuzione del punteggio non equalizzato avviene come segue:

1,00 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,25 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta omessa.

Il modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione sono disciplinati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto”.

Con il nuovo sistema viene attribuito al candidato un punteggio c.d. “equalizzato”, il quale dunque si ottiene sommando il punteggio conseguito dal partecipante con le risposte fornite ai quesiti (detto

punteggio non equalizzato), e un numero che misura la difficoltà della prova, denominato “coefficiente di equalizzazione della prova”.

Il coefficiente di equalizzazione della prova (CeQ) viene calcolato sottraendo al numero di quesiti componenti ogni singola sezione della prova il “coefficiente di facilità della prova” (CdFp) che a sua volta è costituito dalla somma dei coefficienti di facilità dei quesiti ( CdFq) presenti all’interno di ogni singola sezione.

Tali ultimi coefficienti sono determinati sulla base delle risposte fornite dagli altri candidati e rappresentano il valore medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito dai partecipanti a cui lo stesso è stato somministrato.

Dunque, il “punteggio equalizzato della prova” è determinato sia sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato sia della difficoltà della prova, calcolata sulla base delle risposte fornite dagli altri partecipanti ai quali sono stati somministrati gli stessi quesiti, mediante l’applicazione della formula matematica di cui all’allegato 2 al D.M. 1107/2022 (V. all. n. 1), che qui di seguito si riporta:

#### **Punteggio equalizzato**

**Il punteggio equalizzato della prova ( $P_{eq}$ ) di ogni partecipante si ottiene sommando al punteggio non equalizzato della prova ( $P_{ne}$ ) il coefficiente di equalizzazione della prova ( $C_{eq}$ ):**

$$P_{eq} = P_{ne} + C_{eq}$$

Il modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione sono disciplinati nel predetto allegato 2 al D.M. 1107/2022 denominato “MODELLO SCIENTIFICO E SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI EQUALIZZATI”.

In detto allegato così testualmente si legge: “Il nuovo sistema di accesso prevede un cambiamento sostanziale rispetto al modello previgente ed ha l’obiettivo di realizzare una selezione in ingresso equa ed efficace, che garantisca pari opportunità di accesso, ripetibilità delle prove e possibilità di attingere a strumenti di miglioramento della preparazione iniziale. Coerentemente con tale obiettivo, il nuovo modello di selezione ed accesso costituirà altresì un efficace strumento di orientamento che supporterà i partecipanti nella scelta consapevole del proprio percorso formativo. La predisposizione e la custodia dei quesiti è conseguente agli obiettivi posti alla base del modello scientifico. Elemento essenziale del modello, garantito dal CISIA, è costituito dal costante monitoraggio e dall’analisi dei risultati al fine di migliorare nel tempo la capacità orientativa e la capacità predittiva del test. Più nel dettaglio le prove saranno composte da quesiti la cui effettiva difficoltà sarà determinata a valle dell’erogazione. I punteggi assegnati ai partecipanti sono calcolati introducendo un coefficiente di equalizzazione che tiene conto delle difficoltà misurate dei singoli quesiti e rende equa la comparazione di tutte le prove sostenute, anche se composte da quesiti diversi e svolte in momenti diversi. Ne consegue che i quesiti presenti nelle prove devono necessariamente costituire una banca dati riservata non pubblica, di proprietà del CISIA, progressivamente alimentata e aggiornata, in grado di soddisfare l’esigenza di migliorare e mantenere nel tempo la qualità della selezione. Anche in presenza di una banca dati riservata, è

*possibile comunque garantire tutti gli elementi di trasparenza attraverso la comunicazione dei criteri e dei singoli argomenti con cui si costruisce il test e delle procedure attraverso le quali si garantisce l'analoga difficoltà/selettività dei test sostenuti e la pubblicazione di esercitazioni molto simili al test per argomenti e difficoltà.....”.*

L'allegato continua affermando che: *“Al fine di garantire equità nella valutazione e parità di condizioni di accesso, il modello scientifico prevede:*

*➤ la somministrazione di prove diverse tra loro, cioè non tutte composte dagli stessi quesiti, come già avviene nel modello ampiamente sperimentato dei TOLC;*

*➤ una valutazione della prova, sostenuta da un partecipante, che tiene conto non solo delle risposte fornite ai singoli quesiti, ma anche della difficoltà della prova stessa;*

*➤ una misurazione statisticamente corretta della difficoltà della prova. 3 Il punteggio che viene assegnato al partecipante, detto punteggio equalizzato, è ottenuto sommando il punteggio ottenuto dal partecipante con le risposte date ai quesiti, detto punteggio non equalizzato, e un numero che misura la difficoltà della prova, chiamato coefficiente di equalizzazione della prova”.*

A seguire, vengono indicate una serie di formule matematiche con cui si calcolerebbe il livello di facilità e/o difficoltà di ogni singola domanda.

**Trattasi dunque di un sistema concorsuale che viola palesemente la par condicio tra i concorrenti, considerato che i criteri di valutazione non possono definirsi predeterminati e oggettivi, visto che sono sottoposti a valutazioni postume e casuali.**

Nella fattispecie, è più che evidente che **i criteri valutativi sono poco chiari, generici ed astratti, in quanto dipendono dall'abilità o meno degli altri partecipanti e quindi non sono affatto predeterminati e oggettivi**, come invece dovrebbero essere e ciò in palese violazione dell'art. 12 del DPR n. 487/1994, che stabilisce che la commissione esaminatrice ha l'obbligo di stabilire “i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.

La predeterminazione dei criteri di valutazione è, infatti, regola generale per tutti i concorsi pubblici, discendente dall'esigenza di garantire l'effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva, che si configura, in tutti i casi, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico (cfr., per tutti, Cons. di Stato, V, 28 giugno 2004, n. 4782; Cons. di Stato, V, 17 dicembre 2018, n. 7115).

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che: *“la commissione è tenuta, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 487/1994, a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali nella sua prima riunione o, eventualmente, prima della correzione delle prove scritte, rientrando tale principio nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ritiene necessario determinare i criteri in un momento nel quale non possano sorgere dubbi circa l'imparzialità degli stessi”* (Cons. di Stato, VI, 12 dicembre 2018, n. 6979).

**Nella specie, non v'è chi non vede che la valutazione è aleatoria e i criteri di valutazione dipendono da fattori conoscibili ex post e peraltro non resi noti in forma chiara e intellegibile a tutti, visto che il punteggio attribuito ai candidati non è determinato sulla base del reale punteggio ottenuto per effetto delle risposte fornite, bensì da elementi esterni, ancorati anche al grado di preparazione degli altri candidati.**

Le formule matematiche di cui all'allegato 2 del D.M. 1107 del 2022 non possono affatto definirsi validi criteri valutativi e, comunque, predeterminati e oggettivi, perché non di facile comprensione per tutti, trattandosi per l'appunto di formule matematiche di difficile interpretazione.

**Tra l'altro, il candidato, terminata la prova, non ha avuto la possibilità di conoscere il punteggio effettivo, ma solo il cd. punteggio equalizzato.**

Non ha avuto accesso- si ripete- al proprio elaborato, per cui a tutt'oggi non conosce a quali quesiti ha risposto in modo esatto e a quali non e a quali non ha dato risposta; né tantomeno conosce i risultati degli altri candidati e quindi lo stesso non è stato messo nelle condizioni di capire dove ha sbagliato né ha la certezza della corretta applicazione della formula matematica applicata.

In buona sostanza, lo stesso è **completamente all'oscuro di come si sia giunti al punteggio assegnatogli.**

Dunque, vi è un difetto assoluto di motivazione, visto che non può dirsi che il voto numerico vale quale motivazione poiché non è comprensibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione, per quanto innanzi considerato.

Il meccanismo di equalizzazione presenta un vizio logico di fondo in quanto alla prova hanno partecipato candidati con livelli di istruzione diversa.

Quest'anno, difatti, hanno partecipato al testo TOLC sia gli studenti iscritti al quarto anno che quelli iscritti al quinto anno delle scuole secondarie e candidati diplomati, iscritti o già laureati in altre facoltà

È evidente il divario di bagaglio di conoscenze sussistente tra detti candidati.

Il modello scientifico posto alla base del TOLC-MED appare dunque del tutto inadeguato ad effettuare una selezione meritevole tra i partecipanti in quanto non tiene conto dell'effettivo grado di preparazione dei candidati in termine di punteggio effettivo (cd. punteggio non equalizzato) ma l'assegnazione dei punteggi è del tutto aleatoria.

**Il meccanismo di equalizzazione risulta, a ben vedere, iniquo, in quanto il punteggio non tiene conto dell'effettiva preparazione dei candidati, visto che può capitare che un candidato molto preparato può aver avuto la sfortuna di avere domande più facili conseguendo un punteggio equalizzato minore, mentre il candidato con domande più difficili avrà un punteggio equalizzato maggiore.**

È evidente che nella specie non sono rispettati i criteri di uguaglianza ed equità e vi è una chiara violazione della par condicio, non avendo garantito l'omogenea difficoltà tra le prove selettive.

La P.A. avrebbe dovuto adottare le stesse modalità adottate negli anni precedenti, basandosi sul punteggio reale, senza l'introduzione del meccanismo di equalizzazione che non è affatto meritocratico.

Il sistema concorsuale attualmente concepito è, quindi, inattendibile e comunque non equo.

Le risultanze di cui alla graduatoria del 05.09.2023 e i successivi scorrimenti della graduatoria risultano, pertanto, illegittimi e comunque inattendibili.

Il D.M. 1107 del 2022 prevedeva che l'equalizzazione doveva essere posta in essere in entrambe le sessioni di aprile e luglio.

Difatti, l'art. 9 del D.M. 1107/2022 prevede espressamente che “ il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione del testo TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili, ovvero sia garantita l'omogeneità delle prove somministrate e sia assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”.

In realtà ciò non è avvenuto.

**In aperta violazione della lex specialis il coefficiente di facilità della prova è stato determinato al termine della prima sessione di aprile e applicato automaticamente anche alla sessione di luglio.**

L'equalizzazione di aprile è stata applicata anche ai quiz di luglio, che sono stati presi dalla medesima banca dati e quindi i candidati che hanno partecipato ai tolc di aprile si sono ritrovati a dover rispondere alle stesse domande anche ai tolc di luglio.

E' evidente che l'equalizzazione avrebbe funzionato maggiormente se i quiz tra le due sessioni fossero stati diversi e vi fosse stata una differenziazione tra la platea dei candidati che hanno svolto i test, che come innanzi evidenziato quest'anno era varia, visto che vi erano tre categorie di partecipanti.

Il fatto è ancor più grave se si considera che da notizie apprese mediante gli organi di stampa pare che sul web siano circolati alcuni quesiti e/o addirittura alcune domande vendute a poche decine di euro.

**L'utilizzo degli stessi quesiti per entrambe le sessioni ha, pertanto, con ogni evidenza pregiudicato la par condicio, non potendosi stabilire quanti di coloro che hanno avuto accesso alla facoltà siano meritevoli e non invece più fortunati.**

Per tutto quanto innanzi esposto vi è anche una chiara **violazione del principio della trasparenza amministrativa e di riflesso anche del diritto di difesa processuale ex art. 24 Cost.**, visto che da quest'anno accademico il candidato non ha avuto la possibilità- si ripete- di poter estrarre copia nell'immediatezza dei compiti svolti durante entrambe le sessioni dei TOLC-MED, impedendo agli stessi di comprendere gli errori commessi e sulla base di quali quesiti non siano riusciti ad essere ammessi al corso di laurea.

L'istanza di accesso agli atti ad oggi è rimasta inevasa.

L'amministrazione, pertanto, ai sensi dell'art. 46 c.p.a. è tenuta a depositare agli atti di causa: 1) i due test somministrati alla sig.ra Filomena Sorice con le domande e le risposte; 2) Il punteggio attribuito ad ogni singola domanda; 3) il punteggio equalizzato per ogni singola domanda; 4) l'equalizzazione di tali test col relativo calcolo ed il dato statistico che ne è a fondamento; 5) gli atti contenenti le motivazioni del punteggio finale.

5.- **i soggetti potenzialmente controinteressati** rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria unica nazionale per l'accesso programmato ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024 pubblicati sul sito "*Accesso programmato*" gestito dalla Cineca

6.- Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G.n. 15896/2023) nella sezione "*ricerca ricorsi*" rintracciabile all'interno della sottosezione "*Tar Lazio- Roma*" della Sezione Terza del "*TAR*";

**7. estremi del Provvedimento con il quale si autorizza la notifica per pubblici reclami**

**DECRETO PRESIDENZIALE N. 7811/2023 REG. PROV. CAU. REG. RIC. N. 15896/2023 PUBBLICATO IN DATA 29.11.2023**

**8.- la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale numero 7811/2023 reg.prov.cau. – n. 15896/2023 reg. ric. Emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione Terza in data 29.11.2023 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati**

#### AVVISA INFINE CHE

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso e del decreto presidenziale n. 7811/2023, pubblicato il 29 novembre 2023, reso dalla Sez. III del TAR Lazio – Roma nel giudizio n. 15896/2023 con la quale è stata autorizzata la notifica ai pubblici proclami.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca e le Università sopra indicate, in ottemperanza a quanto disposto dal Tar Lazio Roma, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e del decreto presidenziale n. 7811/2023, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto qui di seguito riportato

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del citato decreto presidenziale n. 07811/2023
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo
- che il Ministero e le Università sopra indicate non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto presidenziale n. 07811/2023, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- che dovrà essere rilasciato alla parte ricorrente un attestato, nel quale si conferma l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del decreto presidenziale n. 07811/2023 e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui pubblicazione è avvenuta;
- che il Ministero e le Università sopra indicate dovranno inoltre curare che sull' *Home Page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso del summenzionato decreto del TAR Lazio -Roma

**Si chiede che la pubblicazione sul sito Istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca e su quello delle Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", Università degli Studi di Salerno, Università di Roma "La Sapienza" ed Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" venga effettuata entro il più breve termine trattandosi di decreto presidenziale emesso su istanza cautelare per cui è stata fissata udienza il giorno 20 dicembre 2023.**

Avellino, li 04.12.2023

**Avv. Filomena Alaia**

**Avv. Pietro Musto**